CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3706

—

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PERRINO e CAROLI

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 ottobre 1971 (*Stampato n. **1653***)

—

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 ottobre 1971

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1972.

ART. 2.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, è stabilito sia per l'eser-

cizio finanziario 1971 che per l'esercizio finanziario 1972 in lire 20.000.000.000.

Alla copertura dell'onere di lire 40 miliardi risultante dalla presente legge si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo del conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.